





[Rev. 05/2018]



FOGLIO INFORMATIVO n. 1 Validità dal 25/05/2018

Redatto ai sensi del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003 del Provvedimento di Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

NEXUS s.r.l.

Via Verdi n° 31/C 24121 - Bergamo
Tel. 035 244 962 - Fax. 035 271 343
e-mail info@nexus360.it e-mail certificata nexus@pec.nexus360.it
sito internet: www.nexus360.it
e-mail informazioni info@nexus360.it
e-mail reclami :reclami@nexus360.it
lscritta all'elenco dei Mediatori Creditizi - OAM - n° M23
lscrizione verificabile all'indirizzo www.organismo-am.it/elenco-mediatori- creditizi
lscrizione IVASS sezione E n. E000311568
C.F e P.IVA 02959700168 - REA BG-337307 - Capitale sociale € 250.000,00 i.v.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

- 1. La Mediazione Creditizia è l'esercizio di un'attività professionale con la quale si mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- 2. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al punto 1 nonché attività connesse o strumentali.
- 3. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di Mediazione Creditizia è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti specificati all'art.128 septies Tub ed ai loro dipendenti e collaboratori.
- 4. I Mediatori Creditizi sono iscritti presso l'elenco tenuto da un apposito Organismo (OAM Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi) come previsto dall'art.128 *undecies* Tub.
- 5. Il Mediatore Creditizio non è responsabile degli inadempimenti o della eventuale mancata concessione e/o erogazione alla clientela dei finanziamenti richiesti da parte di banche o intermediari finanziari, né è responsabile nei confronti degli stessi.
- 6. La Mediazione Creditizia può prevedere l'attività di raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, lo svolgimento di una prima istruttoria per conto della banca o dell'intermediario erogante, l'inoltro delle richieste alla banca o all'intermediario erogante. Il mediatore creditizio quindi svolge la propria attività senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possono compromettere l'indipendenza. L'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di Banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma, integra l'attività di mediazione creditizia.
- 7. Il Mediatore Creditizio non può concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche o dagli intermediari finanziari o dal cliente.

RISCHI:

L'attività di mediazione non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione pratica previste dalle banche o dagli intermediari finanziari. Pertanto, può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.

Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile al mediatore creditizio.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. Prowigione

Le Prowigioni spettanti a Nexus s.r.l. a seguito dell'approvazione del finanziamento richiesto da parte della banca o dell'intermediario finanziario poste a carico del Cliente sono previste in un importo massimo del 5 % (cinque percento) da calcolarsi sul capitale accordato dalla banca o dall'intermediario finanziario erogante. Tale provvigione verrà determinata dalle parti, attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia. La provvigione viene inclusa nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo).

La medesima provvigione sarà comunque dovuta dal Cliente anche nell'ipotesi in cui dovesse rifiutare la conclusione del finanziamento a seguito dell'approvazione da parte della banca o dell'intermediario finanziario.

Non sono previste provvigioni a carico del Cliente per i prodotti di prestito personale, cessione del quinto e delega di pagamento. Le Provvigioni di mediazione creditizia spettanti a Nexus s.r.l. dovranno rispettare la misura massima indicata nei fogli informativi delle singole banche o dei singoli intermediari finanziari eroganti il finanziamento richiesto (rif. Documento di Sintesi del Contratto di Mediazione Creditizia).







[Rev. 05/2018]



2. Commissioni e altre somme a carico della banca o intermediario finanziario

L'importo delle commissioni e delle spese che la banca o l'intermediario finanziario è tenuto a versare a Nexus s.r.l. per l'attività svolta non è al momento noto.

In ogni caso, in relazione ai contratti di credito immobiliare ai consumatori, ai sensi dell'art. 120-decies, comma 1, lett. g), del TUB l'importo effettivo delle eventuali commissioni e delle spese che la banca o l'intermediario finanziario è tenuto a versare a Nexus s.r.l. sarà comunicato al Cliente attraverso il modulo denominato "Prospetto informativo europeo standardizzato".

L'eventuale provvigione che Nexus s.r.l. dovesse percepire dalla banca o dall'intermediario finanziario non potrà essere portata in detrazione della provvigione pagata dal Cliente per i servizi di mediazione creditizia prestata.

3. Spese

Non sono previsti oneri, commissioni o spese a carico del Cliente oltre a quanto previsto a titolo di provvigione di mediazione creditizia. Sono a carico del Cliente le spese di istruttoria e perizia relative al finanziamento richiesto a beneficio della banca o dell'intermediario finanziario erogante, le spese notarili, tecniche e le imposte relative al finanziamento.

Penali

In caso di violazione del diritto di esclusiva riconosciuto a Nexus s.r.l., il Cliente è tenuto al pagamento, a titolo di penale, in favore di Nexus s.r.l. di una somma pari ad € 2.000,00 (duemila/00), salvo la risarcibilità del danno ulteriore

5. Tipologie di operatività

Nexus s.r.l. può agire in qualità di Mediatore Creditizio convenzionato o non convenzionato con banche ed intermediari finanziari.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. Termine di esecuzione del servizio- Finalità

Il Contratto di Mediazione Creditizia ha una durata massima di 180 giorni dalla data della sua conclusione e per tale periodo è conferito in forma esclusiva e irrevocabile

Il Contratto di Mediazione Creditizia (di seguito, per brevità, "Contratto") è finalizzato al reperimento di un contratto di finanziamento presso banche o intermediari finanziari.

I - Diritti del Cliente

- 1. Di avere a disposizione e di poter asportare copia del "Foglio Informativo" in vigore, datato ed aggiornato, contenente l'informativa sul Mediatore Creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio richiesto, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, presso ciascun locale Nexus s.r.l. aperto al pubblico, nonché messo a disposizione del Cliente su supporto cartaceo o su supporto durevole e accessibile anche dal sito ufficiale di Nexus www.nexus360.it sulla home page sezione Trasparenza, nonché il documento contenente i tassi effettivi globali medi previsti dalla normativa antiusura.
- 2. Qualora il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del Foglio Informativo, nonché della Guida relativa all'operazione o al servizio offerto dal Mediatore Creditizio, .
- 3. Di ottenere una copia del testo del Contratto di Mediazione Creditizia idonea per la stipula che includa anche un Documento di Sintesi riepilogativo delle principali condizioni, che costituisce il frontespizio del Contratto e che permetta al Cliente di effettuare una ponderata valutazione dello stesso. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del Contratto.
- 4. Di ricevere copia del Contratto di Mediazione Creditizia, incluso il Documento di sintesi, stipulato in forma scritta.
- 5. Di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente i rapporti con il Mediatore Creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni.
- 6. Nel caso in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ed il contratto sia stato concluso "a distanza" o "fuori dai locali commerciali", il Cliente ha il diritto di recesso dal contratto di mediazione creditizia entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto dandone comunicazione a Nexus s.r.l. a mezzo lettera raccomandata A/R da inviare presso la Sede di Nexus s.r.l. in Via Verdi 31/C 24121 Bergamo
- 7. Nexus s.r.l. potrà ricevere commissioni da uno o più finanziatori e, su richiesta del consumatore, limitatamente ai contratti di credito immobiliare ai consumatori, fornisce al cliente informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepire da ciascun finanziatore.
- 8. DI rivolgersi al Foro competente. Sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del consumatore qualora diverso e applicabile.

II - Obblighi del Cliente

- 1. Il Cliente ha l'obbligo di fornire a Nexus s.r.l. dati, notizie e documentazione autentici, completi e aggiornati.
- 2. Il Cliente ha l'obbligo di dichiarare a Nexus s.r.l. eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche giudiziali iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare; il Cliente è obbligato a darne immediata dichiarazione scritta a Nexus s.r.l. anche nel caso in cui tali eventi dovessero insorgere durante la fase di istruttoria.
- 3. Il Cliente ha l'obbligo di non conferire incarico contestuale ad altra Società di mediazione creditizia per la richiesta del medesimo finanziamento. I Cliente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a Nexus s.r.l. qualsiasi notizia rilevante e che incida sulle propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni siano esse verso Nexus s.r.l. siano esse verso la banca o l'intermediario erogante.
- 4. Il Cliente ha l'obbligo di fornire a Nexus s.r.l. entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria del finanziamento oggetto del contratto di Mediazione Creditizia, le eventuali integrazioni e aggiornamenti documentali richiesti in fase di istruttoria.









[Rev. 05/2018]

5. Il Cliente ha l'obbligo di manlevare e tenere indenne Nexus s.r.l. da qualsiasi responsabilità in caso di documentazione non autentica, incompleta e non aggiornata e nel caso di dichiarazioni rese non conformi al vero.

III - Obblighi del Mediatore Creditizio

- 1. Mettere in contatto il Cliente con banche o intermediari finanziari ai fini della concessione del finanziamento richiesto.
- 2. Adeguare l'attività di istruttoria al profilo economico del Cliente e all'entità del finanziamento richiesto.
- 3. Comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e adempiere l'incarico ricevuto nel rispetto delle normative di riferimento
- 4. Rispettare il segreto professionale.
- 5. Provvedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di prevenzione del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

IV - Limitazioni nei rapporti tra Mediatore Creditizio e Cliente

- 1. La Mediazione Creditizia non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto dal Cliente, né i tempi e le modalità di approvazione delle richieste di finanziamento, né l'entità delle spese di istruttoria e perizia richieste da parte della banca o dell'intermediario erogante. Pertanto può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento al Cliente che si rivolga al Mediatore Creditizio. Tutte le attività sopra indicate sono di esclusiva pertinenza delle banche e degli intermediari finanziari pertanto nessuna responsabilità può essere attribuita al Mediatore Creditizio.
- 2. Il Contratto di Mediazione Creditizia ha una durata determinata di 180 giorni dalla sua sottoscrizione e per tale periodo è conferito in forma esclusiva e irrevocabile; alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di comunicazione per entrambe le parti.
- 3. Qualora ne sussistano i presupposti, ai sensi degli artt. 52 e ss. del D.lgs 206/2005 (Codice del Consumo), il Cliente ha facoltà di recedere, entro e non oltre 14 giorni dalla sottoscrizione del Contratto di Mediazione Creditizia, a mezzo lettera raccomandata A/R da inviare presso la Sede di Nexus s.r.l., Via Verdi 31/C 24121 Bergamo.
- 4. Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di Mediazione Creditizia sottoscritto mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R da inviare presso la Sede di Nexus s.r.l., Via Verdi 31/C 24121 Bergamo. Il reclamo potrà essere anticipato accedendo alla home page del sito ufficiale di Nexus www.nexus360.it nella sezione contatti reclami attraverso la compilazione e l'invio dell'apposito modulo.
 Il reclamo dovrà contenere i sequenti elementi:
 - (Description of the control of the c
 - (I) nominativo/denominazione del Cliente;
 - (II) recapiti del Cliente;
 - (III) data del contratto di mediazione;
 - (IV) motivazione del reclamo;
- 5. (V) richiesta nei confronti di Nexus s.r.l.
- 6. Se non è soddisfatto dell'esito del reclamo o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, il consumatore può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'Intermediario del
- 7. La presentazione di un reclamo è un prerequisito per presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.
- 8. Tentativo di conciliazione: Il consumatore e Nexus prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria possono tentare, o tentano se ciò è obbligatorio in base alla vigente normativa, la conciliazione davanti al Conciliatore Bancario Finanziario organismo diffuso sul territorio nazionale ed in possesso di esperienza in materia bancaria. Per maggiori informazioni sulle modalità di attivazione del Conciliatore Bancario Finanziario consulta il sito www.conciliatorebancario.it.
- 9. Il consumatore e Nexus possono, anche successivamente alla conclusione del contratto, concordare per iscritto di rivolgersi ad altro soggetto purché registrato nell'apposito albo tenuto dal Ministero della Giustizia.
- 10. Nel caso dovessero insorgere controversie relative al Contratto di Mediazione Creditizia sottoscritto sarà competente in via esclusiva il Foro di BERGAMO, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del consumatore, qualora diverso e applicabile.

LEGENDA

Mediatore Creditizio: colui che professionalmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio.

Finanziamento: finanziamento che il Cliente intende richiedere ed ottenere avvalendosi dell'attività svolta dal Mediatore Creditizio.

Prowigione: compenso dovuto al Mediatore Creditizio commisurato all'importo del finanziamento accordato dalla banca o dall'intermediario finanziario.

Locale aperto al pubblico: il locale accessibile e adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di Mediazione Creditizia.

Offerta fuori sede: l'attività di Mediazione Creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale adibito al ricevimento del pubblico da parte del Mediatore Creditizio.

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del Mediatore Creditizio.

Intermediari finanziari: società che svolgono attività finanziaria iscritte all'elenco unico (D.Lgs.141/10) rispettivamente, agli articoli 106 e ex 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n°385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e Creditizia.

DAM: Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi, competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi, competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi previsti dagli articoli 128 quater e 128 sexies del TUB e che provvede ad esercitare le altre funzioni attribuitegli dalla normativa. È dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento dei suoi compiti ed è a sua volta sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.

Il Cliente dichiara di aver letto, ben	n compreso e ricevuto copia de	I presente FOGLIO INFORMATIVO.
--	--------------------------------	--------------------------------

Luogo	_ Data	Firma del Cliente